

Internet e tutela della *privacy*

Diritto all'oblio e motori di ricerca: la prima pronuncia dei Tribunali italiani dopo il caso *Google Spain*

Tribunale di Roma, Sez. I civ., 3 dicembre 2015 n. 23771 - Est. Colla

Il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del diritto all'oblio, si configura quale elemento costitutivo, come risultante anche dalla condivisibile sent. n. 5525/2012 della S.C., nella quale viene configurato quale diritto "a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino oramai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati".

Non può essere accolta la domanda del ricorrente che si duole della falsità delle notizie riportate dai siti visualizzabili per effetto della ricerca a suo nome, non essendo configurabile alcuna responsabilità al riguardo da parte del gestore del motore di ricerca (nella specie *Google*), il quale opera unicamente quale *caching provider* ex art. 15, D.Lgs. n. 70/2003: in tale prospettiva pertanto il medesimo avrebbe dovuto agire a tutela della propria reputazione e riservatezza direttamente nei confronti dei gestori dei siti terzi sui quali è avvenuta la pubblicazione del singolo articolo di cronaca, qualora la predetta notizia non sia stata riportata fedelmente, ovvero non sia stata rettificata, integrata od aggiornata coi successivi risvolti dell'indagine, magari favorevoli all'odierno istante.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Corte di Giustizia UE 13 maggio 2014, causa C-131/12 (<i>Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González</i>).
Difforme	Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.

Il Tribunale (*omissis*).

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 17-12-2014 il ricorrente, avvocato, ha convenuto in giudizio la società resistente chiedendo, sul presupposto dell'esistenza di un diritto all'oblio, la deindicizzazione di quattordici links risultanti da una ricerca a proprio nome, Si. Fa., effettuata tramite il motore di ricerca Google, meglio elencati nell'atto introduttivo, nei quali era contenuto il riferimento ad una risalente vicenda giudiziaria nella quale era rimasto coinvolto senza che fosse mai stata pronunciata alcuna condanna, con condanna della controparte al risarcimento del danno derivante dall'illegittimo trattamento dei suoi dati personali, da quantificarsi nella misura non inferiore ad euro 1.000,00.

La società resistente si è costituita eccependo la nullità dell'avverso atto introduttivo ed evidenziando, preliminarmente, la cessazione della materia del contendere relativamente a quattro URL in contestazione (non com-

parendo gli stessi al momento della costituzione tra i risultati di ricerca e comunque corrispondendo a pagine web prive di contenuti); ha comunque sostenuto nel merito l'inesistenza del diritto all'oblio rivendicato da controparte in relazione alla notizia oggetto di doglianza, con particolare riferimento all'irrelevanza dell'asserita erroneità delle notizie, all'assenza del requisito del trascorrere del tempo, oltre che al ruolo dell'interessato nella vita pubblica.

Ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, anche sotto il profilo del risarcimento del danno, con vittoria di spese.

Alla prima udienza del 9.6.2015 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata al 10.11.2015 per la discussione, con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio.

Deve premettersi l'infondatezza dell'eccepita nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della domanda, in considerazione della intelligibilità dei relativi *petitum* e *causa petendi*, tanto da consentire al giudice di pro-

Giurisprudenza

Risarcimento del danno

nunciarsi sulla richiesta di deindicizzazione ed alla resistente di difendersi adeguatamente, vista la consistente memoria di costituzione prodotta, unitamente alla pertinente produzione documentale effettuata.

Occorre inoltre preliminarmente evidenziare che effettivamente dei quattordici url in contestazione solo dieci allo stato ancora rientrano tra i risultati della ricerca a nome dell'odierno ricorrente, per come correttamente indicato nella memoria di costituzione, con la conseguente esclusione dei predetti dall'effettuata richiesta di deindicizzazione.

Quanto agli altri URL, nel merito, la domanda non è fondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.

Tutti i links ancora rinvenibili sul motore di ricerca Google a nome di Si. Fa. contengono il riferimento a notizie di cronaca circa una vicenda giudiziaria in cui il medesimo sarebbe rimasto coinvolto nel 2012/2013 unitamente ad altri personaggi romani, alcuni esponenti del clero ed altri ricondotti alla criminalità della cd. banda della Magliana, relativamente a presunte truffe e guadagni illeciti realizzati dal sodalizio criminoso.

Ebbene, l'odierna vicenda deve essere correttamente inquadrata nel trattamento dei dati personali e nel cd. diritto all'oblio, configurabile quale peculiare espressione del diritto alla riservatezza (privacy) e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia (ovvero nella specie il permanere della sua indicizzazione sui motori di ricerca), con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza (attesa l'attenuazione dell'attualità della notizia e dell'interesse pubblico all'informazione con il trascorrere del tempo dall'accadimento del fatto).

Quest'ultimo, ove ritenuto sussistente, impedisce il protrarsi del trattamento stesso (e quindi l'indicizzazione, con la conseguente fondatezza della domanda di deindicizzazione nei confronti del gestore del motore di ricerca), per come risultante anche dalla recente pronuncia in materia resa dalla Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione del 13.5.2014 nella causa C-131/12, sentenza Costeja), oltre che dalle, conformi, successive decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Secondo la citata pronuncia, in sintesi, gli utenti - in caso di ricerca nominativa su Google - non possono ottenere dal gestore del motore di ricerca la cancellazione dai risultati di una notizia che li riguarda se si tratta di un fatto recente e di rilevante interesse pubblico: il diritto all'oblio, infatti, deve essere bilanciato, ad avviso della corte, con il diritto di cronaca e con l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti acquisibili per il tramite dei links forniti dal motore di ricerca.

Ad avviso della Corte "occorre ricercare, in situazioni quali quelle oggetto del procedimento principale, un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Se indubbiamente i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli uten-

ti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica".

In altri termini, "dato che l'interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi".

Ed ancora "i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico a trovare l'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi".

Solo in alcuni casi pertanto, prosegue la pronuncia, la persona interessata può esigere dal gestore di un motore di ricerca che questi sopprima dall'elenco di risultati, che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di questa persona, dei link verso pagine web legittimamente pubblicate da terzi e contenenti informazioni veritiere riguardanti quest'ultima, a motivo del fatto che tali informazioni possono arrecarle pregiudizio o che essa desidera l'"oblio" di queste informazioni dopo un certo tempo".

È dunque necessario, spiega la Corte, "verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome".

La pronuncia citata ha quindi previsto l'obbligo, per un motore di ricerca (nel caso di specie, Google), di rimuovere dai propri risultati (cd. "deindicizzazione") i link a quei siti che siano ritenuti dagli interessati lesivi del loro "diritto all'oblio" (o "*right to be forgotten*"), in relazione alla pretesa a ottenere la cancellazione dei contenuti delle pagine web che, secondo l'interessato, offrono una rappresentazione non più attuale della propria persona.

Nel caso in cui il motore di ricerca non accolga la richiesta, l'interessato potrà rivolgersi all'autorità nazionale per la protezione dei dati personali o all'autorità giudiziaria.

Il 26 novembre 2014 l'*Article 29 Data Protection Working Party* (organo consultivo indipendente istituito in conformità all'articolo 29 della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali) ha pubblicato delle linee guida per l'implementazione della menzionata pronuncia della Corte di Giustizia (causa C-131/12), le quali per quel che qui specificamente interessa contengono una serie di criteri per orientare l'attività delle autorità nazionali nella gestione dei reclami degli interessati a seguito del mancato accoglimento, da parte del motore di ricerca, delle richieste di deindicizzazione, chiarendo che nessun criterio è di per sé determinante. Tra di essi, figura in primo luogo quello della natura del richiedente (in particolare, la circostanza per cui il richiedente rivesta un ruolo di rilievo pubblico, come nel caso di personaggi politici, dovrebbe tendenzialmente orientare verso il diniego della richiesta di deindicizzazione).

I principi esposti dalla riportata pronuncia e contenuti nelle linee guida emanate dal WP29 nello scorso mese di novembre sono stati infine integralmente recepiti dal Garante Privacy nelle decisioni rese successivamente ad essa (cfr., ad esempio, decisione n. 618 del 18 dicembre 2014 e n. 153 del 12.3.2015, quest'ultima prodotta dalla stessa parte resistente agli atti del giudizio).

Nella decisione n. 618/2014 ad esempio il Garante ha respinto il ricorso di una persona che contestava la decisione del motore di ricerca di non deindicizzare un articolo che riferiva di un'inchiesta giudiziaria in cui risultava implicata osservando che il trattamento dei dati personali del ricorrente era avvenuto in origine per finalità giornalistiche secondo quanto previsto dagli artt. 136 ss. del Codice, nonché dalle disposizioni contenute nel "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" (allegato A del Codice medesimo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998) ed era stato effettuato lecitamente e nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico relativi ad una vicenda giudiziaria recente e di indubbio interesse pubblico, soprattutto nell'ambito locale in cui si sono verificati i fatti descritti, non sussistendo quindi i presupposti riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza del 13 maggio 2014 per l'esercizio del diritto all'oblio, anche in considerazione del fatto che i medesimi risultavano essere assolutamente recenti, oltre che di pubblico interesse.

Ancora, nella seconda, è stato evidenziato che il diritto all'oblio, "anche ove sussista il suo principale elemento costitutivo, ovvero il trascorrere del tempo, incontra un limite quando le informazioni in questione sono riferite al ruolo che l'interessato riveste nella vita pubblica con conseguente prevalenza dell'interesse della collettività ad accedere alle stesse rispetto al diritto dell'interessato alla protezione dei dati" e sono state inoltre richiamate le predette linee guida nella parte in cui è individuato tra i criteri per la disamina delle richieste di deindicizza-

zione da parte dei motori di ricerca quello del ruolo dell'interessato nella vita pubblica e quello della natura pubblica o privata delle informazioni allo stesso riferite (è stata infatti rigettata, nella richiamata prospettiva, la richiesta essendo le notizie state pubblicate in un arco temporale compreso tra il 2010 ed il 2012, risultate ad avviso del Garante recenti ed ancora di pubblico interesse in quanto riguardanti un'importante indagine giudiziaria non ancora conclusa, nell'ambito della quale i profili attinenti a momenti passati assumevano rilievo alla luce dell'attività professionale esercitata dall'istante).

Alla luce dei principi emersi dalle menzionate pronunce, oltre che dalle riportate linee guida, deve ritenersi che le notizie individuate tramite il motore di ricerca risultano, nella specie, piuttosto recenti; invero, il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del diritto all'oblio, si configura quale elemento costitutivo, come risultante anche dalla condivisibile sentenza n. 5525/2012 della Suprema Corte, nella quale questo viene configurato quale diritto "a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino oramai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati", presupposto nella specie assolutamente insussistente, risalendo i fatti al non lontano 2013 (o al più al luglio 2012, secondo due dei risultati della ricerca) ed essendo pertanto gli stessi ancora attuali.

Del resto, la medesima appare di sicuro interesse pubblico, riguardando un'importante indagine giudiziaria che ha visto coinvolte numerose persone, seppure in ambito locale-romano, verosimilmente non ancora conclusa, stante la mancata produzione da parte dell'istante di documentazione in tal senso (archiviazioni, sentenze favorevoli...).

I dati personali riportati risultano quindi trattati nel pieno rispetto del principio di essenzialità dell'informazione.

Né può in questa sede il ricorrente dolersi della falsità delle notizie riportate dai siti visualizzabili per effetto della ricerca a suo nome, non essendo configurabile alcuna responsabilità al riguardo da parte del gestore del motore di ricerca (nella specie Google), il quale opera unicamente quale "caching provider" ex art. 15 d.lgs. n. 70/2003: in tale prospettiva pertanto il medesimo avrebbe dovuto agire a tutela della propria reputazione e riservatezza direttamente nei confronti dei gestori dei siti terzi sui quali è avvenuta la pubblicazione del singolo articolo di cronaca, qualora la predetta notizia non sia stata riportata fedelmente, ovvero non sia stata rettificata, integrata od aggiornata coi successivi risvolti dell'indagine, magari favorevoli all'odierno istante (il quale peraltro deduce di non aver riportato condanne e produce certificato negativo del casellario giudiziale).

Ancora, risulta che l'odierno ricorrente è avvocato in Svizzera, libero professionista, circostanza che consente di ritenere che questo eserciti un ruolo pubblico proprio per effetto della professione svolta e dell'albo professionale cui è iscritto, laddove tale ruolo pubblico non è attribuibile al solo politico (cfr. linee guida del

Giurisprudenza

Risarcimento del danno

26.11.20014) ma anche agli alti funzionari pubblici ed agli uomini d'affari (oltre che agli iscritti in albi professionali).

In conclusione, nell'ottica del sopra menzionato bilanciamento, l'interesse pubblico a rinvenire sul web attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente notizie circa il ricorrente deve prevalere sul diritto all'oblio dal medesimo vantato.

La domanda deve pertanto essere integralmente respinta, con liquidazione delle spese di lite secondo il princi-

pio della soccombenza, nella misura di cui in dispositivo ed in difetto di nota.

P.Q.M.

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente, complessivamente liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

IL COMMENTO

di Francesca Russo (*)

Il Tribunale di Roma applica per la prima volta i principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza sul caso *Google Spain*, nel tentativo di operare un bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse pubblico a rinvenire notizie sul *web* attraverso i motori di ricerca. Ad essere determinante, nel caso di specie, è la natura piuttosto recente delle notizie indicizzate, nonché il ruolo svolto dal ricorrente nella vita pubblica, quali elementi in grado di escludere la sussistenza di un diritto alla deindicizzazione delle informazioni che lo riguardano.

Il caso

Per la prima volta, dopo la storica sentenza della Corte di Giustizia UE del 13 maggio 2014 (1), la tematica del diritto all'oblio e quella del conseguente obbligo di deindicizzazione da parte dei motori di ricerca sono state affrontate in una pronuncia dell'autorità giudiziaria nazionale.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in questione, ha affrontato il problema della sussistenza, in capo al motore di ricerca *Google*, di un obbligo di rimozione dei *link* a quei siti contenenti notizie ritenute dall'interessato lesive del proprio diritto all'oblio, risolvendolo in senso negativo per la specificità del caso.

La decisione in esame presenta, quindi, profili di interesse in quanto costituisce la prima attuazione, da parte della giurisprudenza di merito, dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE nella celebre sentenza relativa al caso *Google Spain*.

La vicenda trae origine dalla richiesta, rivolta al motore di ricerca *Google* da parte di un avvocato,

di deindicizzazione di quattordici *link* risultanti da una ricerca a proprio nome, sul presupposto di una lamentata violazione del suo diritto all'oblio.

In particolare, i risultati di tale ricerca contenevano riferimenti ad una passata vicenda giudiziaria nella quale il ricorrente era rimasto coinvolto; tale vicenda era risalente agli anni 2012/2013 e relativa a presunte truffe e guadagni illeciti legati alla c.d. banda della Magliana, senza peraltro che fosse mai stata pronunciata alcuna sentenza di condanna a suo carico.

Sulla base di questi presupposti, dinanzi al rifiuto da parte del motore di ricerca, il ricorrente si è rivolto al giudice per ottenere la rimozione dei *link* in questione dai risultati delle ricerche *on-line* effettuate dagli utenti, unitamente alla condanna di *Google* al risarcimento del danno derivante dall'illegittimo trattamento dei suoi dati personali.

Costituitasi in giudizio, la società che gestisce il motore di ricerca ha sostenuto l'insussistenza del

(*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) Corte di Giustizia UE 13 maggio 2014, causa C-131/12 (*Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González*), in *Dir. inf.*, 2014, 539 ss. La pronuncia è stata oggetto di notevole attenzione da parte della dottrina: cfr., *ex multis*, F. Di Ciommo, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in questa *Rivista*, 2014, 1101 ss.; D. Minniuzzi, *Il "diritto all'oblio": i paradossi del caso Google*, in *Riv. it.*

dir. pubbl. comunitario, 2015, 209 ss.; O. Pollicino, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Dir. Inf.*, 2014, 569 ss.; G. Scorza, *Corte di Giustizia e diritto all'oblio: una sentenza che non convince*, in *Corr. giur.*, 2014, 1473 ss.; E. Bassoli, *Corte di Giustizia e diritto all'oblio: un misunderstanding?*, in *Vita not.*, 2015, 141 ss.; M. Iaselli, *Corte di Giustizia: solo i motori di ricerca sono responsabili in caso di violazione del diritto all'oblio*, in *Vita not.*, 2015, 158 ss.

diritto all'oblio rivendicato dal ricorrente, sul presupposto della "irrelevanza dell'asserita erroneità delle notizie", oltre che dell'"assenza del requisito del trascorrere del tempo" e del ruolo svolto dall'interessato nella vita pubblica.

Dopo aver richiamato i principi di bilanciamento elaborati in sede comunitaria dalla Corte di Giustizia, alla luce anche delle indicazioni contenute nelle linee guida dell'Article 29 Data Protection Working Party (2), ed aver passato in rassegna alcune recenti decisioni dell'Autorità garante della privacy, il giudice di merito ha rigettato la domanda dell'attore, sul presupposto che "l'interesse pubblico a rinvenire sul web, attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente, notizie circa il ricorrente deve prevalere sul diritto all'oblio dal medesimo vantato".

Il "nuovo" oblio su Internet: l'attività dei motori di ricerca

Diritto a ricordare e diritto ad essere dimenticati: sul delicato bilanciamento tra questi interessi contrapposti si è concentrata, soprattutto negli ultimi anni, l'attenzione del mondo giuridico in ambito nazionale ed europeo.

In particolare, il diritto all'oblio rappresenta forse il caso più emblematico di come l'avvento delle nuove tecnologie, e *in primis* la diffusione di Internet, abbiano contribuito all'emersione di nuove esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona.

Originariamente riconosciuto quale espressione particolare del diritto alla riservatezza (3) e dell'identità personale dell'individuo (4), il diritto all'oblio nella sua dimensione tradizionale era finalizzato ad impedire la nuova pubblicazione, ad opera degli organi di informazione, di vicende relative al passato di una persona, una volta trascorso un periodo di tempo tale da far ritenere insussistente un pubblico interesse alla loro conoscenza.

Tale diritto, tuttavia, ha assunto una configurazione del tutto nuova a seguito della diffusione di Internet: una volta condiviso sul web e messo a disposizione degli utenti, il dato fuoriesce dalla sfera di disponibilità esclusiva del soggetto che lo ha pubblicato, nonché di quella dello stesso sito sorgente su cui ha avuto luogo la prima pubblicazione (5), e può essere memorizzato su altri siti o rintracciato da chiunque attraverso i motori di ricerca (6).

(2) Organo consultivo indipendente istituito in conformità all'art. 29 della Dir. 95/46/CE sulla protezione dei dati personali.

(3) In tal senso, si v. G. B. Ferri, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in Riv. dir. civ., 1990, I, 807; G. Finocchiaro, *La memoria della Rete e il diritto all'oblio*, in Dir. inf., 2010, 397; G. Napolitano, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in Dir. inf., 1996, 432. In giurisprudenza, cfr. Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro it., 1998, I, 1834 ss., in cui i giudici di legittimità per la prima volta riconoscono il diritto all'oblio come "nuovo profilo della riservatezza". Come osservato da G. Giacobbe, *Relazione*, in E. Gabrielli (a cura di), *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Napoli, 1999, 25, "il diritto all'oblio può considerarsi in qualche misura speculare rispetto al diritto alla riservatezza, potendosi proporre il problema dell'oblio relativamente a situazioni che, per loro natura, nel momento in cui si sono verificate, non rientravano nell'ambito di tutela della riservatezza"; lo stesso aspetto viene messo in luce da M. R. Morelli, voce *Oblio (diritto all')*, in Enc. dir., Agg. VI, Milano, 2002, 851.

(4) Secondo G. Giacobbe, *Relazione*, cit., 31, il collegamento tra diritto alla riservatezza e diritto all'oblio passa anche per il diritto all'identità personale, che rappresenta "la matrice prima del diritto all'oblio". Si v. anche M. R. Morelli, *Oblio (diritto all')*, cit., 851; G. Cassano, *Il diritto alla riservatezza*, in G. Cassano (a cura di), *Nuovi diritti della persona e risarcimento del danno. Tutela civile e penale*, Torino, 2003, 304; G. Giacobbe, *Lezioni di diritto privato*, Torino, 2006, 53, secondo cui il diritto all'oblio rappresenta "una filiazione dei diritti alla riservatezza e all'identità personale".

(5) F. Pizzetti, *Il prisma del diritto all'oblio*, in F. Pizzetti, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2003, 38. Per un'analisi approfondita sul tema si rimanda a V. Mayer-Schönberger, *Delete: il diritto all'oblio nell'era digitale*, Milano, 2010, 47 ss., in cui l'Auto-

re osserva come la facilità di accesso all'informazione digitale e la sua condivisione, a livello mondiale, abbiano contribuito a formare una "memoria sociale condivisa". Come osservato da F. Di Ciommo, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in questa Rivista, 2014, 1103, un'ulteriore conseguenza della diffusione dei mezzi di informazione su Internet consiste nel fatto che, mentre in passato la divulgazione e la riproposizione di informazioni dipendevano principalmente dalla decisione di operatori qualificati (in particolare giornalisti), unici detentori del potere di stabilire se e come far conoscere le notizie, nell'era di Internet questo meccanismo si spezza. Nella Rete, infatti, non è più possibile distinguere tra informatori e fruitori delle informazioni, in quanto qualunque utente può immettere dati, anche di carattere personale, riguardanti se stesso o terzi, che non presentano alcuna garanzia sotto il profilo della correttezza o dell'attualità. Corollario di ciò, secondo l'Autore, è che "oggi Internet costituisce un'immensa banca dati; anzi una immensa banca di banche dati, continuamente arricchite da milioni di informazioni immesse in Rete ogni secondo, a carattere globale, senza soluzione di continuità, da chiunque voglia farlo". Sul punto si v. anche G. Finocchiaro, *La memoria della Rete e il diritto all'oblio*, cit., 394-395, secondo cui i problemi connessi alla memorizzazione dei dati su Internet attengono, da un lato, all'incertezza circa la fonte dell'informazione, dall'altro, alla sua qualità e correttezza.

(6) I motori di ricerca svolgono una funzione di continua e sistematica mappatura dei contenuti presenti on-line, attraverso l'impiego di strumenti di analisi testuale; lo scopo di tale attività è quello di fornire i dati all'utente secondo un ordine di pertinenza correlato alle chiavi di ricerca dallo stesso immesse. Tale ordine, tuttavia, decontestualizza l'informazione rispetto alla sua collocazione originale; quest'ultima è rinvenibile solo in un momento successivo, quando l'utente si indirizza verso la porzione di web in cui è presente il dato ricercato. Sul pun-

Giurisprudenza

Risarcimento del danno

È alla luce di questi elementi che si giustifica la nuova dimensione assunta dal diritto all'oblio: il ruolo svolto dal decorso del tempo, quale sua componente essenziale, subisce un profondo mutamento e con esso si trasforma anche l'interesse sotteso a tale diritto. Il problema si sposta dall'esigenza di evitare una nuova pubblicazione di informazioni già precedentemente divulgate a quella di impedirne la permanenza in Rete (7); dal riferimento ad una notizia che si ripropone all'attenzione del pubblico ad un'altra che, potenzialmente, non ne è mai uscita (8).

In un simile quadro di riferimento, ben si comprende come proprio i gestori dei motori di ricerca si trovino ad assumere un ruolo di primaria importanza nel processo di conservazione e di diffusione delle notizie.

Tali strumenti, infatti, mettono a disposizione degli utenti di *Internet* un'enorme quantità di informazioni, i cui meccanismi di conservazione sono del tutto scevri da qualsiasi criterio di archiviazione e di contestualizzazione delle stesse (9); in questo modo, a seguito di una semplice ricerca, è possibile rinvenire notizie, anche molto datate, secondo un ordine completamente svincolato dalla loro oggettiva importanza ed attualità (10).

to, cfr. A. Mantelero, *Il diritto all'oblio dalla carta stampata a Internet*, in F. Pizzetti, *Il caso del diritto all'oblio*, cit., 156. Si rimanda inoltre a F. Di Ciommo, *Quello che il diritto non dice*, cit., 1104, che rileva come *Internet* rappresenti "un luogo in cui qualsiasi dato, una volta immesso, viene riprodotto tante più volte quanto più interesse, per varie ragioni, suscita tra gli utenti".

(7) G. Finocchiaro, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Dir. inf.*, 2014, 593.

(8) Cfr. M. Cocuccio, *Il diritto all'oblio fra tutela della riservatezza e diritto all'informazione*, in *Dir. famiglia*, 2015, 744. In questo modo il diritto all'oblio diviene punto di convergenza di interessi di natura diversa: da un lato, infatti, anche con riguardo alle informazioni pubblicate *on-line* si manifesta l'esigenza di bilanciare l'interesse ad essere dimenticati con la libertà di manifestazione del pensiero, soprattutto quando questa si concretizza nella diffusione di notizie da parte dei motori di ricerca; dall'altro, invece, si fa ricorso al diritto all'oblio per chiedere ed ottenere la rettifica del dato *on-line* non corretto o incompleto, nonché la sua cancellazione qualora siano venute meno le finalità per le quali ne è stata ammessa la conoscenza. Questi aspetti sono evidenziati da F. Pizzetti, *Il prisma del diritto all'oblio*, cit., 42-43.

(9) G. Finocchiaro, *La memoria della Rete*, cit., 394, osserva che le informazioni su *Internet* non sono archiviate, ma solo memorizzate. La differenza tra memoria e archivio sta nel fatto che il secondo, a differenza della prima, risulta ordinato secondo criteri determinati. Sul rapporto tra memoria e archivi si rimanda a S. Vitali, *Memorie, genealogie, identità*, in L. Giuva, S.

Il c.d. "diritto alla deindicizzazione" nel quadro della sentenza della Corte di Giustizia

Alla luce della nuova configurazione assunta dal diritto all'oblio in relazione ai dati personali presenti su *Internet*, nonché della presa d'atto che ormai la diffusione *on-line* di notizie, anche datate, costituisce la regola e non più l'eccezione (11), non poteva che porsi in termini sempre più cogenti la necessità di delineare un quadro di obblighi e responsabilità in capo ai soggetti che forniscono servizi sul *web*, tra cui rivestono particolare importanza i gestori dei motori di ricerca.

Proprio in relazione all'attività di questi ultimi, infatti, emerge un ulteriore interesse riconducibile al diritto all'oblio: a quello tradizionale, volto ad ottenere la cancellazione dei dati personali rinvenibili sui singoli siti *Internet*, si affianca l'ulteriore e distinto interesse del soggetto a non vedere più comparire tra i risultati forniti agli utenti dai motori di ricerca e collegati al proprio nome le informazioni riguardanti la propria sfera personale.

Quest'ultimo interesse, a differenza del primo, prescinde del tutto dalla permanenza delle informazioni sul sito sorgente ove le stesse erano state originariamente pubblicate, che può, anzi, essere del tutto lecita e, pertanto, rimanere invariata.

Vitali, I. Zanni Rosiello, *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, 2007, 67 ss.; K. E. Foote, *To Remember and Forget: Archives, Memory and Culture*, in *The American Archivist*, 53 (1990), 378 ss.; B. L. Craing, *Selected Themes on the Literature on Memory and Their Pertinence to Archives*, in *The American Archivist*, 45 (2002), 276 ss.

(10) F. Pizzetti, *Il prisma del diritto all'oblio*, cit., 38.

(11) Per F. Di Ciommo, *Quello che il diritto non dice*, cit., 1104, ciò avviene in quanto nella Rete si presenta come residuale l'ipotesi in cui qualcuno venga casualmente a conoscenza di un'informazione, essendo invece normale che l'utente svolga una ricerca mirata delle notizie di suo interesse. Inoltre, potendosi considerare *Internet* alla stregua di un "mega-archivio di informazioni", occorre tenere presente che chi implementa l'archivio, mettendo una notizia a disposizione degli altri utenti, "non può certo essere accusato di aver violato il diritto all'oblio di qualcun altro, per il sol fatto che, casomai a distanza di tempo, un utente qualsiasi accederà all'archivio e rinverrà l'informazione". Lo stesso aspetto viene sottolineato anche da G. D'Acquisto, *Diritto all'oblio: tra tecnologia e diritto*, in F. Pizzetti, *Il caso del diritto all'oblio*, cit., 104; nonché da V. Mayer-Schönberger, *Delete: il diritto all'oblio nell'era digitale*, cit., 2, che osserva come "fin dalle origini dell'umanità, dimenticare è stata la norma e ricordare l'eccezione. Oggi, con l'avvento della tecnologia digitale e dei network globali, questo equilibrio si è ribaltato, tanto che dimenticare è diventato l'eccezione e ricordare la norma".

Trattasi, in buona sostanza, più che di un vero e proprio diritto all'oblio, di un "right not to be found easily" (12), inteso quale specifico e peculiare frammento del diritto all'oblio volto ad ottenere non la cancellazione del dato, ma solo la sua deindicizzazione da parte dei motori di ricerca (13).

Proprio questa particolare situazione giuridica è stata oggetto dell'ormai celebre sentenza della Corte di Giustizia UE sul caso *Google Spain*, con la quale i giudici di Lussemburgo hanno per la prima volta sancito in modo espresso il diritto dell'interessato a rivolgersi direttamente al gestore del motore di ricerca per ottenere la soppressione, dall'elenco dei risultati di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, "dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona" (14).

Ciò, si sottolinea, "anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita" (15).

Non solo: il diritto alla deindicizzazione di determinati contenuti presenti in Rete prescinde del tutto anche dalla sussistenza di un pregiudizio in

capo all'interessato. Ciò che occorre verificare, invece, è che le informazioni risultanti in esito ad una ricerca su *Internet* appaiano incompatibili con l'art. 6, par. 1, lett. c), d) ed e) della direttiva, in quanto "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, ovvero eccessive in rapporto alle finalità del trattamento" (16), ovvero siano conservate in modo tale da consentire l'identificazione delle persone interessate per un periodo di tempo superiore a quello necessario.

In questo modo, la Corte di Giustizia sembra aver sancito la quasi assoluta prevalenza del diritto al rispetto della propria vita privata e alla protezione dei dati personali, ex artt. 7 e 8 Cedu, rispetto alla libertà di espressione e di informazione, garantita dall'art. 11 della medesima Carta (17).

Tale posizione, tuttavia, non è assoluta: i giudici di Lussemburgo individuano un duplice limite al prevalere del diritto alla deindicizzazione su quello, contrapposto, del pubblico a rinvenire le informazioni sul web.

Questo limite è riconducibile, da un lato, all'ipotesi in cui risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto dall'interessato nella vita pubblica, "che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico

(12) Così A. Palmieri - R. Pardolesi, *Dal diritto all'oblio all'occultamento dei dati in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi Quad. Foro it.*, 1, 2014, 14.

(13) S. Sica - V. D'Antonio, *La procedura di de-indicizzazione*, in *Dir. inf.*, 2014, 704 ss.; gli Autori parlano in proposito di un "diritto alla dis-associazione del proprio nome da un dato risultato di ricerca". Su questo tema, si rimanda a C. Bennett - C. Parsons - A. Molnar, *Forgetting, Non-Forgetting and Quasi-Forgetting in Social Networking: Canadian Policy and Corporate Practice*, in S. Gutwirth - R. Leenes - P. De Hert (eds.), *Reloading Data Protection: Multidisciplinary Insights and Contemporary Challenges*, 41 ss.

(14) La Corte di Giustizia perviene a questo risultato in virtù della qualificazione dell'attività di indicizzazione svolta dai motori di ricerca come "trattamento di dati personali" e con la conseguente attribuzione al gestore degli stessi della qualità di "responsabile del trattamento". Su queste basi, si giustifica l'applicabilità agli stessi della Dir. 95/46/CE, nonché l'attribuzione al titolare dei dati personali del potere di esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa comunitaria direttamente nei confronti dei motori di ricerca. Secondo G. M. Riccio, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in *Dir. inf.*, 2014, 756, gli operatori di *Internet*, benché agiscano da intermediari, assumono un ruolo di "deep pocket parties" e sarebbero, pertanto, chiamati a "sopportare i costi sociali finalizzati ad assicurare la piena tutela nel trattamento dei dati personali". Cfr. anche D. Miniussi, *Il "diritto all'oblio": i paradossi del caso Google*, cit., 224, il quale sostiene che, in questo modo, il gestore del motore di ricerca risulta gravato di una sorta di responsabilità di posizione; in termini analoghi si sono espressi A. Palmieri - R. Pardolesi, *Diritto all'oblio: il futuro dietro le spalle*, in *Foro it.*, 2014, IV, 317 ss.

(15) Cfr. punto 88 della sentenza. A fondamento dell'iter argomentativo della Corte vi è la considerazione che il tratta-

mento dei dati personali da parte dei motori di ricerca, nel caso in cui la ricerca venga effettuata a partire dal nome di una persona fisica, "consente a qualsiasi utente di *Internet* di ottenere, mediante l'elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su *Internet*, che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che, senza il suddetto motore di ricerca, non avrebbero potuto - o solo difficilmente avrebbero potuto - essere connesse tra loro, e consente dunque di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona". Per questo motivo, un simile trattamento si distingue e si aggiunge a quello effettuato dagli editori dei singoli siti web e ciò giustifica l'esigenza che anche il trattamento dei dati personali da parte dei motori di ricerca soddisfi le prescrizioni della Dir. 95/46: cfr. punti 80 e 83 della sentenza. Non si dimentichi, inoltre, che il trattamento da parte dell'editore di una pagina web, consistente nella pubblicazione di informazioni relative a una persona fisica, può, eventualmente, essere effettuato "esclusivamente a scopi giornalistici" e beneficiare così, a norma dell'art. 9 della Dir. 95/46, di deroghe alle prescrizioni dettate da quest'ultima. Lo stesso non può dirsi, invece, per le ipotesi in cui il trattamento viene effettuato dal gestore di un motore di ricerca.

(16) Cfr. punto 94 della sentenza.

(17) Si v. D. Miniussi, *Il "diritto all'oblio": i paradossi del caso Google*, cit., 217; G. Scorza, *Corte di Giustizia e diritto all'oblio*, cit., 1481. Per un'analisi critica su questo aspetto si rimanda a O. Pollicino, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio*, cit., 569 ss.; S. Sica - V. D'Antonio, *La procedura di de-indicizzazione*, cit., 714, che mettono in evidenza come la pronuncia in esame risulti "gravemente deficitaria, nella misura in cui offre una visione profondamente restrittiva dell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali".

Giurisprudenza

Risarcimento del danno

suddetto ad avere accesso [...] all'informazione di cui trattasi" (18). Dall'altro, invece, occorre guardare al tempo trascorso dalla pubblicazione dell'informazione per verificare se sussista un diritto, in capo all'interessato, a che la stessa "non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome" (19).

Tuttavia, quello che manca nel quadro delineato dalla Corte è proprio l'indicazione di criteri chiari e univoci che il gestore del motore di ricerca dovrebbe utilizzare ai fini di un'eventuale cancellazione dei *link* dai risultati indicizzati (20). Ciò tenuto conto soprattutto del fatto che affidare una simile operazione di bilanciamento - almeno, in prima battuta (21) - ad un'autorità privata, quale il gestore del motore di ricerca, costituisce già un aspetto critico, vista l'importanza degli interessi in gioco e la possibilità che quest'ultimo si tramuti, *de facto*, in un "arbitro della fruibilità dell'informazione *on-line*" (22).

Per questo motivo, il 25 novembre 2014, l'Article 29 Data Protection Working Party ha pubblicato un documento contenente un'univoca interpretazione della pronuncia della Corte di Giustizia, insieme ad una serie di criteri finalizzati ad orientare l'attività delle singole Autorità garanti nazionali nella gestione dei reclami degli interessati, a seguito del

diniego delle richieste di deindicizzazione da parte dei motori di ricerca (23).

L'applicazione dei principi comunitari da parte del giudice italiano

I principi elaborati in sede comunitaria al fine di orientare l'opera di bilanciamento tra il diritto all'oblio, nella sua particolare forma di diritto alla deindicizzazione, e l'interesse pubblico a rinvenire le notizie sul *web* attraverso i motori di ricerca sono stati richiamati, e concretamente applicati, dal Tribunale di Roma nella sentenza in esame.

In primo luogo, nella pronuncia si fa riferimento al trascorrere del tempo quale "elemento costitutivo" del diritto all'oblio (24), alla luce anche delle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione in una delle più recenti sentenze in materia. Come indicato dalla S.C. nel 2012, infatti, il diritto all'oblio si configura quale diritto "a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino oramai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati" (25).

Nel caso portato all'attenzione del Tribunale, il carattere piuttosto recente delle notizie rinvenibili attraverso il motore di ricerca porta a ritenere insussistente tale requisito fondamentale, dovendosi

(18) Cfr. punto 97 della sentenza.

(19) Cfr. punto 96 della sentenza.

(20) F. Melis, *Il diritto all'oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo*, in *Giornale dir. amm.*, 2015, 175; G. M. Riccio, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, cit., 765 ss.

(21) Qualora il gestore del motore di ricerca non dia seguito alla domanda di cancellazione, infatti, l'interessato potrà rivolgersi all'Autorità amministrativa di controllo (in Italia, il Garante della *privacy*), oppure all'autorità giudiziaria, "affinché queste effettuino le verifiche necessarie e ordinino al suddetto responsabile l'adozione di misure precise conseguenti"; così il punto 77 della sentenza.

(22) A. Mantelero, *Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza "politica" del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy*, in *Dir. inf.*, 2014, 687. Come suggerito da S. Sica - V. D'Antonio, *La procedura di de-indicizzazione*, cit., 715, "il rischio di compromissione della libertà d'espressione avrebbe dovuto suggerire la prefigurazione di un meccanismo di partecipazione immediato e necessario quantomeno della competente Autorità amministrativa, che ben avrebbe potuto svolgere un compito di mediazione tra i differenti interessi in conflitto".

(23) Cfr. "Guidelines On The Implementation Of The Court Of Justice Of The European Union Judgment On "Google Spain And Inc V. Agencia Española De Protección De Datos (Aepd) And Mario Costeja González, C-131/12", consultabile su www.garanteprivacy.it, [doc. web n. 3876849].

(24) Il trascorrere del tempo è il principale elemento caratterizzante il diritto all'oblio, idoneo a contraddistinguerlo dal diritto alla riservatezza e a giustificare l'interesse della persona a rientrare nell'anonimato. Come evidenziato da G. B. Ferri, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, cit., 813, la rilevanza giuridica dell'interesse all'oblio "deve fare i conti con la circostanza

che, tra la vecchia pubblicizzazione dell'avvenimento e la pubblicizzazione che si vuole rinnovare, spesso è trascorso un notevole intervallo di tempo". Si v. anche M. Mezzanotte, *Il diritto all'oblio: contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009, 122, il quale individua in questo aspetto l'elemento che permette di distinguere la *privacy* attuale da quella storica, che si identifica appunto con il diritto all'oblio.

(25) Cass. 5 aprile 2012, n. 5525, in *Foro it.*, 2013, I, 305 ss., con nota di E. Tucci; in *Giur. it.*, 2013, 1070 ss., con nota di M. Bellante, *Diritto all'identità personale e obbligo di aggiornamento degli archivi storici di testate giornalistiche*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, 836 ss., con nota di A. Mantelero, *Right to be forgotten ed archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all'oblio*; in questa *Rivista*, 2012, 701 ss., con nota di F. Di Ciommo - R. Pardolesi, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la rete, bellezza! Il thema decidendum*, nel caso di specie, riguardava la sussistenza o meno di un diritto all'oblio sulle notizie pubblicate negli archivi *on-line* dei giornali, inteso quale diritto del soggetto ad ottenere il costante aggiornamento delle informazioni che lo riguardano rinvenibili su *Internet*. La Cassazione ha affermato la sussistenza di un obbligo, in capo ai singoli editori dei siti *web* sui quali sono pubblicati gli archivi, di garantire al soggetto interessato "la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda". Tuttavia, la S.C. non si è spinta al punto cui sarebbe pervenuta, due anni dopo, la Corte di Giustizia UE, in quanto ha definito il motore di ricerca "un mero intermediario che offre un sistema automatico di reperimento di dati ed informazioni attraverso parole chiave", imputando in via esclusiva e diretta al solo titolare del sito sorgente il compito di garantire una tutela al diritto all'oblio degli interessati.

considerare i fatti narrati come ancora attuali, in quanto relativi a vicende avvenute poco più di due anni prima.

Non solo, quindi, il trascorrere del tempo in questo caso non è sufficiente a permettere di considerare tali notizie “dimenticate” o “ignote”, ma il fatto che le stesse riguardassero un’importante indagine giudiziaria, presumibilmente non ancora conclusa - stante la mancata allegazione di prove in tal senso - porta a ritenere che le vicende narrate appaiano di sicuro interesse pubblico.

La verifica di questi due elementi - il carattere recente delle notizie, da un lato, e l’interesse pubblico alla loro conoscenza, dall’altro - impediscono, dunque, di riconoscere la sussistenza di un diritto all’oblio in capo al ricorrente, in quanto i suoi dati personali risultano “trattati nel pieno rispetto del principio di essenzialità dell’informazione”.

Tale principio è espresso dall’art. 6, comma 1, del “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”. Ai sensi di questa disposizione, “la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”. Proprio il requisito dell’originalità assume rilevanza per il diritto all’oblio, perché permette di escludere che, in relazione a fatti appartenenti al passato e perciò non originali, si registri un interesse sociale alla pubblicizzazione della notizia, tale da giustificare la prevalenza del diritto di cronaca (26).

La seconda questione affrontata dal Tribunale di Roma è relativa alle doglianze del ricorrente in merito alla falsità delle notizie riportate dai siti *web* che compaiono tra i risultati del motore di ricerca.

In particolare, alla pronuncia in esame va attribuito il merito di aver chiarito l’effettiva portata degli obblighi e delle responsabilità configurabili in capo ai fornitori di servizi su *Internet*: è nei confronti dei gestori dei siti terzi, sui quali è avvenuta la pubbli-

cazione della notizia, che l’interessato deve agire a tutela della propria riservatezza e reputazione, e non nei confronti del gestore del motore di ricerca, in quanto questo opera unicamente quale “*caching provider*” ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 70/2003. Si delinea, così, un duplice livello di tutela in capo all’interessato: quest’ultimo può rivolgersi, da un lato, al gestore del motore di ricerca per ottenere che i dati che lo riguardano siano sottratti “ad una modalità di reperimento semplice ed istantanea” (27), anche - e soprattutto - in presenza di notizie la cui pubblicazione risulti perfettamente lecita. Dall’altro lato, invece, il soggetto può chiedere al singolo editore della pagina *web* in cui le informazioni sono pubblicate di ottenerne la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione o, persino, la cancellazione, qualora la notizia non apparisse più attuale sotto il profilo del pubblico interesse e non vi fossero ragioni storico-archivistiche sottese alla sua conservazione.

Su questo aspetto, tuttavia, non si può fare a meno di notare che, nonostante l’attività di indicizzazione posta in essere dai motori di ricerca e quella propria dei singoli editori delle pagine *web* non possano essere equiparate, l’esercizio del diritto alla deindicizzazione da parte dell’interessato rischia di creare un’inevitabile frizione.

Infatti, la decisione spettante al gestore del motore di ricerca circa la rimozione del contenuto dai risultati presenti *on-line* non presuppone né l’illiceità dell’informazione, né, tantomeno, la sussistenza di un pregiudizio in capo al soggetto richiedente. Nonostante questi deboli presupposti, la deindicizzazione è destinata a produrre un effetto dirompente e immediato: sebbene l’informazione potrà continuare ad essere reperibile nella sua collocazione originaria, sul piano concreto risulterà pressoché irraggiungibile dalla maggior parte degli utenti.

In tal modo, si consegue l’effetto di limitare enormemente l’accessibilità alle informazioni sul *web* da parte degli utenti, sulla base di una valutazione che, per la sua complessità, dovrebbe fondarsi su criteri valutativi più ponderati e, soprattutto, affidati esclusivamente e sin da subito alle competenti

(26) Sul punto cfr. M. Mezzanotte, *Il diritto all’oblio*, cit., 142-143. Nello stesso senso sembra essersi orientata la giurisprudenza, in particolare cfr. Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro it.*, 1998, I, 1834 ss., in cui la Corte ritiene legittima la pubblicazione di vicende passate solo alla luce di nuovi fatti sopravvenuti che siano in grado di ripristinare l’originalità dell’informazione. Il principio di essenzialità dell’informazione è

stato richiamato anche recentemente dalla S.C.: cfr. Cass. 26 giugno 2013, n. 16111, in *Foro it.*, 2013, I, 2442 ss.; in questa *Rivista*, 2014, 271 ss., con nota di M.C. DAGA, *Diritto all’oblio: tra diritto alla riservatezza e diritto all’identità personale*.

(27) S. Sica - V. D’Antonio, *La procedura di de-indicizzazione*, cit., 710.

Giurisprudenza

Risarcimento del danno

Autorità garanti della *privacy* e alle singole Corti nazionali.

Infine, l'attenzione del giudice di merito si sposta su quello che dalla Corte di Giustizia è stato indicato quale requisito in grado di giustificare l'ingerenza nei diritti fondamentali della persona in virtù di un "interesse preponderante del pubblico" ad avere accesso all'informazione: trattasi del ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica.

L'effettiva portata di questa affermazione, peraltro estremamente generica, non è stata ulteriormente specificata dal giudice comunitario. Per questo motivo, ai fini di operare un adeguato bilanciamento tra gli interessi in gioco, occorre fare riferimento ai criteri elaborati dall'*Article 29 Data Protection Working Party*.

Con specifico riferimento alla natura del richiedente, le linee guida precisano che, pur non essendo agevole stabilire con certezza quale dovrebbe essere il ruolo svolto dal soggetto in grado di giustificare un'ingerenza nella sua sfera privata, tale ruolo può considerarsi svolto, a titolo esemplificativo, da politici, alti funzionari pubblici, uomini d'affari, nonché da persone iscritte in albi professionali (28).

Nel caso di specie, la professione di avvocato svolta dal ricorrente ha consentito al giudice di merito di affermare il ruolo pubblico dallo stesso rivestito, circostanza che va ad aggiungersi a quelle già precedentemente esposte al fine di rigettare la sua domanda e di affermare la prevalenza, rispetto al suo diritto all'oblio, dell'interesse pubblico a rinvenire sul *web* le notizie che lo riguardano.

Riflessioni conclusive. Le prospettive di riforma in ambito europeo

L'importanza rivestita da questa sentenza è notevole perché, oltre ad essere la prima in Italia su questo tema, consente di verificare sul piano concreto l'applicazione dei principi di bilanciamento elaborati in sede comunitaria, andando ad aggiungersi al cospicuo numero di provvedimenti emanati dal Garante della *privacy* negli ultimi due anni.

Ciò non toglie, tuttavia, che la corretta applicazione di tali principi da parte del giudice di merito in questa fattispecie non possa considerarsi sufficiente, in ragione del fatto che il quadro delineato dalla Corte di Giustizia conserva ancora numerosi aspetti critici e permette di intravedere i limiti di una normativa, come quella contenuta nella Dir. 95/46, ormai obsoleta e non più in grado di rappresentare una realtà mutevole ed eterogenea come il mondo di *Internet* (29).

L'esigenza di superare questi limiti è stata avvertita a livello europeo, come dimostra la proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati volta a sostituire integralmente l'impianto della Dir. 95/46; il testo della proposta, presentata dalla Commissione europea nel 2012 (30), è stato approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo lo scorso 18 dicembre (31).

L'art. 17 del regolamento disciplina espressamente il diritto all'oblio e alla cancellazione, stabilendo i presupposti (32) in presenza dei quali l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, salve le eccezioni ivi previste. Tra queste rientra l'ipotesi in cui il trattamento dei

(28) G. M. Riccio, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, cit., 766 ss.

(29) A. Mantelero, *Il futuro regolamento EU sui dati personali*, cit., 687; F. Melis, *Il diritto all'oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo*, cit., 176-177.

(30) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), 25 gennaio 2012, COM(2012) 11 final.

(31) Il nuovo testo approvato è consultabile su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5455_2016_INIT&from=EN; la sua entrata in vigore è prevista per la primavera del 2018.

(32) In base a quanto previsto dall'art. 17, par. 1, nella nuova versione recentemente approvata, l'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano in presenza di almeno uno dei seguenti presupposti: a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato ritira il consenso al trattamento e non sussiste altro motivo legittimo per trattare tali dati; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 19; d) i dati sono

stati trattati illecitamente; e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento; f) i dati sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori ex art. 8, par. 1. Come osservato da D. Miniussi, *Il "diritto all'oblio": i paradossi del caso Google*, cit., 230, si tratta di un ulteriore sviluppo del diritto alla cancellazione già riconosciuto dall'art. 12, lett. b), Dir. 95/46, che prevede l'ipotesi in cui il trattamento non sia conforme alle disposizioni della direttiva stessa, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati. Quest'ultimo riferimento viene considerato dalla Corte come meramente esemplificativo, dovendosi ritenere sussistente il diritto alla cancellazione in ogni caso di mancato rispetto delle condizioni di liceità del trattamento previste dalla direttiva. Secondo J. M. Victor, *The EU General Data Protection Regulation: Toward a Property Regime for Protecting Data Privacy*, in *Yale L.J.*, 123(2013), 522 ss., la disciplina introdotta dalla proposta di regolamento è ispirata ad una concezione tipicamente "proprietary" dei dati personali, in quanto il diritto all'oblio ivi previsto consisterebbe nella facoltà, per il titolare dei dati, di revocare la licenza alla loro circolazione concessa all'utilizzatore degli stessi.

dati personali sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, nonché quella in cui risulti necessario "per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento" (33).

L'art. 17 assume rilevanza non solo in quanto costituisce la prima positivizzazione del diritto all'oblio, con una chiara e compiuta enunciazione dei suoi presupposti e limiti, ma anche - e soprattutto - per quanto disposto dal par. 2 *bis* della stessa norma, in cui si prevede espressamente che il responsabile del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, "prende le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i responsabili del trattamento che stanno trattando i dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi *link*, copia o riproduzione dei suoi dati personali" (34).

L'impianto normativo contenuto nella proposta di regolamento manifesta, dunque, l'intento del legislatore europeo di rafforzare la tutela del diritto al-

l'oblio in relazione al mondo della Rete. Tuttavia, sebbene la valutazione della nuova disciplina non potrà prescindere dalla sua futura interpretazione in sede applicativa, alcuni dubbi sorgono sulla sua capacità di incidere efficacemente sulle problematiche derivanti dalla diffusione dei dati personali sul *web*, soprattutto in relazione alle peculiarità che caratterizzano il trattamento di tali dati da parte dei gestori dei motori di ricerca. Continuare a qualificare questi ultimi come responsabili del trattamento, assoggettandoli alla medesima disciplina sulla cancellazione che regola l'attività dei gestori dei singoli siti sorgente, rischia di far emergere le stesse criticità derivanti dall'applicazione dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia nella sentenza sul caso *Google Spain* (35).

Piuttosto, sarebbe stata auspicabile l'introduzione di una regolamentazione analitica e dettagliata, in grado di tenere conto delle peculiarità dei diversi soggetti che operano su *Internet* e di delineare un quadro di obblighi e responsabilità parametrato sulla loro attività.

(33) Così l'art. 17, par. 3, lett. b) della proposta di regolamento.

(34) Lo stesso principio viene espresso nel Considerando n. 54 della proposta di regolamento.

(35) In tal senso cfr. F. Pizzetti, *Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il "velo di Maya"*, in *Dir. inf.*, 2014, 813. Lo stesso aspetto è stato posto in rilievo

in una relazione della *House of Lords - European Union Committee, EU Data Protection Law: a "right to be forgotten"?*, 2nd Report of Session 2014-15, 30 luglio 2014, consultabile su <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201415/ldselect/lducom/40/4002.htm>, ove viene auspicata una modifica della nozione di "responsabile del trattamento", in modo da non ricomprendervi più il gestore di un motore di ricerca.